

Agli Uffici Centrali di Staff
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali Bolzano e Trento
e, p.c. All'unità di crisi Uffici centrali – COVID 19

OGGETTO: Art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – *Indicazioni applicative*

Fin dall'inizio della fase emergenziale, questa Agenzia ha posto al centro dell'attenzione la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, garantendo il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, assicurando nello stesso tempo sia i servizi resi da remoto sia quelli che richiedevano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Con la sottoscrizione con le OO.SS. dell'Accordo del 30 aprile 2020 e del Protocollo del 3 maggio 2020, l'Agenzia ha continuato ad impegnarsi per assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l'adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia emergenziale, anche di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali.

La Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione *“Sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”* ha successivamente definito il quadro generale degli impegni che le Pubbliche Amministrazioni devono sostenere per supportare la graduale ripresa delle attività produttive del paese. Tale provvedimento, nel confermare la scelta del lavoro in forma agile come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione, ha evidenziato nel contempo la necessità di individuare nuovi modelli organizzativi e relazionali che siano in grado di assicurare il supporto alla ripresa delle attività.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che le Amministrazioni devono garantire *“(…) la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici”* e devono organizzare *“il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei*

servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza”.

Pertanto, alla luce del nuovo dettato normativo, le pubbliche amministrazioni hanno il compito di coniugare al meglio le esigenze di tutela della salute dei lavoratori favorendo nel miglior modo possibile “la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti”.

In altre parole, ciò che viene richiesto agli uffici è di programmare la ripresa delle attività istituzionali in vista di una progressiva normalizzazione dell’attività amministrativa.

L’applicazione della citata norma tuttavia non può tradursi in un generalizzato ampliamento del lavoro in presenza, ma piuttosto richiede che ogni datore di lavoro valuti, in relazione alla realtà del proprio territorio, se le modalità di svolgimento delle attività finora adottate debbano essere rimodulate in funzione del soddisfacimento dell’utenza, ricorrendo alle misure previste dalla norma stessa (flessibilità dell'orario di lavoro, revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale, modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza) e assicurando al contempo la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per tale finalità, ogni singola articolazione dell’Agenzia (Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali) e ogni singolo datore di lavoro, dovrà adottare le misure necessarie (sanitarie e organizzative) per la tutela della salute dei lavoratori, attraverso:

- 1) un’attenta valutazione dei rischi e un tempestivo aggiornamento del DVR;
- 2) un’ampia partecipazione al processo decisionale del medico competente, degli RSPP, degli RLS, delle Organizzazioni sindacali e delle RSU;
- 3) un uso prudente e accorto dell’autonomia gestionale che caratterizza la nostra organizzazione.

Quanto fin qui illustrato deve necessariamente essere integrato con quanto convenuto con le OO.SS. con l’Accordo del 30 aprile e il Protocollo del 3 maggio e con le Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente